PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

relativamente all'approvazione delle agevolazioni TARI per l'annualità 2021.

Verbale n. 12 del 28/07/2021

Oggetto: parere dell'organo di revisione relativamente all'approvazione delle agevolazioni TARI per l'annualità 2021.

PREMESSA

Con deliberazione n. 44 in data 30/12/2020 il Consiglio Comunale di Bagnolo di Po ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

Con deliberazione n. 13 del 07/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2020, determinando un risultato di amministrazione di euro €. 1.073.346,18 così composto:

fondi accantonati per euro 419.809,56;

fondi vincolati per euro 638.256,95;

fondi destinati agli investimenti per euro 0,00;

fondi disponibili per euro 15.870,47;

Letta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021. Determinazione criteri di assegnazione delle agevolazioni alle attività economiche.";

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.06.2021 ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, anno 2021.";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2021 ad oggetto "Approvazione tariffe e scadenze Tari anno 2021.";

Visto l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

Visto l'art. 6 "Agevolazioni Tari" del D.L. 25/05/2021, n. 73, il quale dispone che "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di

cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

- 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
- 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
- 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
- 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
- 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77";

Richiamata la nota IFEL del 16 giugno 2021 relativa a "Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni" nella quale si precisa, fra l'altro, che "Il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva va considerato perentorio e non ci sono possibilità di deroga "implicita" in ragione della nuova norma di sostegno.

Richiamati i seguenti DPCM con i quali sono state disposte riduzioni o chiusure delle attività economiche:

- DPCM 3 Dicembre 2020, in vigore dal 04/12/2020 al 15/01/2021;
- DPCM 14 Gennaio 2021, in vigore dal 16/01/2021 al 05/03/2021;
- DPCM 2 Marzo 2021, in vigore dal 06/03/2021 al 06/04/2021;
- Decreto Legge 22 Aprile 2021 n. 52, in vigore dal 23/04/2021;
- Decreto Legge 18 Maggio 2021 n. 65, in vigore dal 18/05/2021;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021, determinazione dei criteri di assegnazione delle agevolazioni alle attività economiche.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL REVISORE UNICO DEL CONTO

Dr. Francesco/Rinaldo De Agostini